

Atto costitutivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Educazione al-Talento"

A Budrio (BO) in via Fratelli Rosselli n.23 si sono riuniti il giorno 3 giugno 2014 per costituire un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, i seguenti cittadini:

- ANNA BELLINI nata a BUSSOLENGO (VR) il 08/10/1974 e residente a BOLOGNA in via degli Ortolani 53, C.F. BLLNNA74R48B296A;

- ALESSANDRA CASOLARO nata a FOGGIA il 05/04/1977 e residente a BOLOGNA, in via delle Lame n.61, C.F. CSLLSN77D45D643K

- EMILIA PELLI nata a RESISTENCIA, CHACO, REPUBBLICA ARGENTINA e residente in via Fratelli Rosselli n.23, Budrio, Bologna, C.F. PLLMLE67S58Z600H

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Anna Bellini, il segretario la Sig.ra Alessandra Casolaro.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato alla unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il Presidente dà inoltre lettura dello statuto dell'ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale) e propone che l'associazione, prendendo conoscenza di detto Statuto e approvandolo, dia la sua adesione all'ENDAS adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.


I Presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata "Educazione al-Talento" Associazione sportiva dilettantistica, con sede legale in Budrio (BO), via Fratelli Rosselli n.23 e nominano i seguenti signori a componenti il Comitato Direttivo provvisorio, Comitato che durerà in carica per i primi due anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:

Presidente: ANNA BELLINI Vice Presidente: EMILIA PELLI Segretario: ALESSANDRA CASOLARO

Il Presidente:

Il Vice Presidente:

Il Segretario:



Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Educazione al-Talento"

Costituzione e scopi

Art. 1

È costituita con sede a Budrio (BO) in via Fratelli Rosselli n. 23 un'associazione priva di personalità giuridica, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di "A.S. Dilettantistica EDUCAZIONE AL-TALENTO".

L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce all'Endas del quale accetta lo statuto e i regolamenti. Altresì si impegna ad osservare le norme e i regolamenti del CONI.

Art. 2

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26 del presente statuto. L'associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, educativo, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, assistenziale e di promozione del benessere globale dell'individuo, senza finalità di lucro.



Art. 3

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva e associativa come momento di educazione, maturazione umana e impegno sociale. È caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono:

a) lo sviluppo, la promozione, la diffusione e l'organizzazione della disciplina dello sport dilettantistico della danza (Biodanza), dello Yoga, del Qui Gong, la promozione e difesa del benessere sia fisico sia emotivo, individuale e di gruppo, nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano e a



livello internazionale;

- b) promuovere e organizzare attività didattiche per l'avvio, lo svolgimento regolare, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica delle discipline in oggetto;
- c) promuovere e organizzare progetti e attività con finalità educative, pedagogiche e di formazione rivolte a tutte le fasce d'età, sia in ambito privato che in collaborazione con Enti pubblici;
- d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive e ricettive di vario genere;
- e) organizzare incontri di uno o più giornate in forma di stage, ritiri prolungati, eventi, convegni, manifestazioni, esibizioni, corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori della disciplina e a tutti gli interessati; pubblicazione e commercializzazione di articoli, libri, riviste, supporti audio, video per la promozione della disciplina; utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione informatica per promuovere e diffondere gli scopi e le iniziative dell'associazione;
- f) promuovere gli obiettivi dell'Associazione nelle realtà istituzionali e aziendali laddove vi siano bisogni affini agli scopi dell'Associazione a livello nazionale e internazionale; promuovere la collaborazione con altre realtà che perseguono fini comuni a quelli dell'associazione, con lo scopo di creare una piattaforma multidisciplinare;
- g) in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale, organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi e conoscenze.

A tal fine l'Associazione potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesso verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali;
- b) allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
- c) esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del legale rappresentante dell'associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Non sono ammessi soci temporanei; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. In base alle disposizioni della legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 6

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del circolo.



Art. 7

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. prendere parte alle iniziative promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali.
2. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
3. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
4. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
5. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
6. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
7. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del circolo.

Art. 8

I soci sono tenuti:

1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;
3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9

Il socio cessa di far parte dell'associazione:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione entro un mese dalla scadenza della tessera sociale;
- c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- e. per radiazione;
- f. per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:


- a. avvertimento;
- b. ammonizione;
- c. diffida;
- d. sospensione a tempo limitato;
- e. radiazione.

Patrimonio sociale

Art. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.



Alessandra Caslaro

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite;

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

Art. 11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Anno sociale

Art.12

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Rendiconto economico e finanziario

Art. 13

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Organi dell'Associazione

Art. 14

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito.

Assemblea

Art. 15

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea. La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;



- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 17

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 18

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

Art. 19

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno i 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 21

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio direttivo

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

Art. 23

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.) E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.


Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 25



Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Presidente

Art. 26

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale sia di fronte ai terzi che in giudizio, detiene la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l'attuazione delle deliberazioni assunte. Il Presidente ha la rappresentanza legale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Modifiche dello Statuto

Art. 27

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 7. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

Scioglimento del circolo

Art. 28

La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 18.

Scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

Art. 29

In caso di scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, il patrimonio verrà devoluto, sentita l'autorità competente, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'Assemblea.

Disposizione finale

Art. 30

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Per quanto non convenuto nel presente statuto valgono le norme contenute nello statuto nazionale dell'Endas, nel regolamento dei C.R.A.S. ed in ultima istanza le norme previste della legge in materia. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.



Three handwritten signatures in black ink are visible at the bottom of the page. The signatures are written in a cursive style. The first signature on the left is partially cut off. The middle signature appears to be 'Emilio'. The signature on the right is 'Alessandra Caslaro'.